

**COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA**

COPIA

DELIBERAZIONE N. 14

in data: **08.03.2017**

□ Soggetta invio capigruppo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
TROMELLO, OTTOBIANO E SAN GIORGIO DI LOMELLINA PER
L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART. 14
CCNL 22.01.2004. (ASSISTENTE SOCIALE).**

L'anno **duemiladiciassette** addì **otto** del mese di **marzo** alle ore **10.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CARNIA Serafino	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
CAMPEGGI Giuseppe	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 267/2000 prevede, all'art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

Rilevato che:

- l'art. 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 testualmente recita:

“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

Atteso che il Comune di Tromello, il Comune di Ottobiano, ed il Comune di San Giorgio di Lomellina, con il consenso del dipendente interessato, per le vie brevi, ha raggiunto l'intesa circa l'attivazione di una convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione per l'anno 2017, secondo le necessità dei Comuni di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, che sono le seguenti:

- per n. 4 ore mensili in orario di lavoro, della dipendente Dott.ssa Pazzi Annagloria, istruttore direttivo categoria D5, che già svolge mansioni di Assistente Sociale presso il Comune di Tromello, al fine di sopperire alla carenza d'organico;
- gli uffici comunali preposti hanno redatto apposito schema di convenzione da approvare;

Considerato di procedere all'attivazione di una convenzione, anche al fine di conseguire un'economica gestione delle risorse come disciplinato dall'art. 14 CCNL del 22.01.2004, che prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente d'appartenenza;

Attesa pertanto l'opportunità di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Tromello, di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti all'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004;

Ritenuto inoltre necessario disciplinare, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

Visto l'allegato schema di convenzione, composto da n. 14 articoli, e avente per oggetto "Convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004" tra i Comuni di Tromello e di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, per l'anno 2017;

Atteso che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.1.2004 si configura quale "scavalco condiviso" e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto;

Dato atto che tale istituto di scavalco condiviso non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né un'assunzione a tempo determinato, bensì si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia, parere n. 128 del 9 settembre 2014; Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, pareri n. 414/2013 e n. 303/2014);

Considerato pertanto che lo scavalco condiviso, nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL 22.1.2004, per la particolare forma di avvalimento di personale non impatta con i limiti posti alla assunzione di personale a tempo determinato (vincolo finanziario di cui all'art. 9 comma 28 DL 78/2010);

Dato atto invece che le spese sostenute pro quota dai Comuni di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, destinatari per le prestazioni lavorative ex art. 14 CCNL 22.1.2004 sono da computarsi nella spesa di personale di cui all'art. 1, comma 562 della legge n. 296 del 27.12.2006 e conseguentemente soggiacciono alle relative limitazioni;

Visto il D. Lgs 267/00;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che questo Comune sarà rimborsato dai Comuni di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, per le spese dei dipendenti in convenzione, atteso in ogni caso che tali oneri rientrano tra le spese di personale di questo Comune per il 2017;

VERIFICATA la disponibilità di tutti i firmatari di sottoscrivere la convenzione che si allega come atto integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio personale e contabile del responsabile del servizio finanziario, espressi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Tromello, il Comune di Ottobiano ed il Comune di San Giorgio di Lomellina, avente per oggetto "Convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004 per l'anno 2017" allo scopo di favorire una collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, formato da n. 14 articoli e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che i Comuni di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, provvederanno a riconoscere al Comune di Tromello, ente datore di lavoro dei dipendenti in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione;

3. di dare atto che la convenzione ha validità per l'anno 2017;

4. di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina ed alla dipendente interessata ;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

**SCHEMA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE
DI PERSONALE ART. 14 CCNL 22.01 .2004
PER IL PERIODO DAL 1/1/2017 AL 31.12.2017**

Premesso che:

- che il decreto legislativo 267/2000 prevede, all'art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

- l'art. 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 testualmente recita:

‘Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, avvalersi di personale dipendente da altro ente per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo secondo le modalità di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004;

- presso il Comune di Tromello , risulta assunta a tempo indeterminato e pieno la seguente dipendente:

Pazzi Annagloria per 36 ore settimanali, con mansioni di istruttore direttivo cat. D5 – **Assistente Sociale**

- è intendimento del Comune di Tromello consentire ai Comuni di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina l'utilizzo a tempo parziale ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 della predetta dipendenti nelle modalità seguenti:

- per n. 4 ore mensili per il Comune di Ottobiano e per n. 4 ore mensili per il Comune di San Giorgio di Lomellina, in orario di lavoro, della dipendente Dott.ssa Pazzi Annagloria, istruttore direttivo categoria D5, che già svolge mansioni di Assistente Sociale presso il Comune di Tromello, al fine di sopperire alla carenza d'organico;

Tutto ciò premesso:

tra il **Comune di Tromello, rappresentato dal Sindaco pro tempore Poma Maurizio**

e

il **Comune di Ottobiano, rappresentato dal Sindaco pro tempore Carnia Serafino**

e

il **Comune di San Giorgio di Lomellina, rappresentato dal Sindaco pro tempore Andrea Mora**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alcune attività inerenti il servizio di **Assistente Sociale**:

ART. I - DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 i Comuni di Tromello e Ottobiano e i Comune di Tromello e San Giorgio di Lomellina, si convenzionano per l'utilizzo, da parte dei Comuni di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, di personale di Tromello per una parte del tempo di lavoro d'obbligo ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

ART. 2— SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha lo scopo per i Comuni interessati di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, e pertanto è finalizzata a consentire che il Comune di Tromello consenta l'utilizzo di proprio personale da parte del Comune di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, senza pregiudicare la funzionalità dell'ufficio cui è preposto, ed al Comune di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, l'utilizzo a tempo parziale del personale suddetto - ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 - al fine di garantire la funzionalità dei servizi amministrativi, per periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

ART. 3- COMUNE CAPO CONVENZIONE

Ai fini della presente convenzione il Comune di Tromello viene individuato come capo convenzione.

ART. 4— OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione viene stipulata tra i Comuni di Tromello e Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, di seguito denominati "Comuni", per l'utilizzo a tempo parziale del personale per la gestione dei servizi di Assistente Sociale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 definendo tra l'altro il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

A tal fine il Comune di Tromello autorizza, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di tutti gli Enti interessati :

Per il servizio di "Assistente Sociale":

la propria dipendente **Dott.ssa Pazzi Annagloria** (assunta per n. 36 ore settimanali) a svolgere le funzioni afferenti al servizio di Assistenza Sociale:

- presso il Comune di Ottobiano per n. 4 ore mensili in orario di servizio, a partire dal 01.01.2017, da concordarsi,
- presso il Comune di San Giorgio di Lomellina per n. 4 ore mensili in orario di servizio, a partire dal 01.01.2017, da concordarsi
- restando inteso che le rimanenti ore mensili dovranno essere svolte presso il Comune di Tromello

il tutto previo provvedimento del coordinatore/responsabile del servizio da cui dipende, valutate le esigenze dei comuni, che è individuato nel responsabile del Servizio preposto del Comune di Tromello;

ART. 5- OBBLIGHI DEL COMUNE DI TROMELLO

Il Comune di Tromello si impegna ad articolare l'orario di lavoro dei propri dipendenti previo accordo con il Comune di Ottobiano ed il Comune di San Giorgio di Lomellina, limitatamente alle ore convenzionate.

ART. 6 - OBBLIGHI DEI COMUNE DI OTTOBIANO E SAN GIORGIO DI LOMELLINA

I Comuni di Ottobiano e di San Giorgio di Lomellina, con l'utilizzo dei dipendenti del Comune di Tromello si impegnano ciascuno per le proprie competenze, a rimborsare con cadenza semestrale al Comune di Tromello le somme pari agli oneri diretti e riflessi del trattamento economico fondamentale, accessorio (se dovuto) e della indennità ad personam del dipendente interessato, proporzionalmente alle ore settimanali di utilizzo per un costo orario pari a:

- € 21.42 per il dipendente in categoria D5

Nel caso dell'utilizzo da parte dei dipendenti, nello svolgimento delle funzioni, dell'automezzo di proprietà comunale, il costo auto da rimborsare, è stabilito nella somma forfettaria pari ad € 8.00 (otto) per ogni utilizzo, intendendosi che l'uso del mezzo è consentito solo per il tragitto andata e ritorno tra i Comuni di Tromello e Ottobiano e Tromello e San Giorgio di Lomellina e per eventuali missioni all'interno del territorio comunale di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina.

Nel caso dell'utilizzo da parte dei dipendenti, nello svolgimento delle funzioni, del proprio automezzo, il dipendente dovrà richiedere al Comune di Tromello il rimborso delle spese nei limiti di 1/5 del prezzo della benzina ed il Comune di Tromello, a sua volta ne richiederà il rimborso al Comune di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina, con cadenza semestrale.

Il rimborso di tutte le somme avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Tromello, dietro richiesta dell'Ufficio Finanziario e Tributi.

ART. 7 - RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Tromello a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il trattamento economico spettante ai dipendenti è quello stabilito nel contratto individuale di lavoro sottoscritto con il Comune di Tromello

La gestione complessiva delle presenze dei dipendenti interessati continuerà a far capo al Comune di Tromello.

ART. 8- DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata limitata fino al 31.12.2017.

La convenzione non è tacitamente rinnovabile.

ART. 9.— RECESSO O SCIoglimento ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE

Prima della scadenza della convenzione prevista dall'art. 8, ciascun Ente, anche su richiesta del dipendente, ha facoltà di recesso, con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo diversi accordi tra le parti.

La convenzione inoltre può essere risolta anticipatamente:

- a) per cessazione del rapporto di lavoro con l'ente titolare del rapporto di lavoro;

- b) per mancato rimborso da parte del Comune di Ottobiano e/o San Giorgio di Lomellina delle somme dovute nei tempi e nei modi concordati;

ART. 10 - FERIE E CONGEDI E MALATTIA

Le ferie ed i congedi spettanti al dipendente saranno richiesti al Comune capo convenzione, il quale comunicherà tempestivamente al Comune controinteressato quanto richiesto dal dipendente.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica resta effettuata presso il Comune di Tromello.

Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

ART. 11 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria,

ART. 12 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

ART. 13 - SPESE PER CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico di entrambi i Comuni, in maniera proporzionale.

ART. 14 - RINVIO DI NORME

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Tromello

Il Sindaco del Comune di Ottobiano

Il Sindaco del Comune di San Giorgio di Lomellina
.....

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

**F.to Dott.ssa Lucrezia
Rapetti**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**F.to
Dott.ssa Lucrezia Rapetti**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

-
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 09.03.2017 Al 24.03.2017 Ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 09.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (19.03.2017) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 19.03.2017__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 09.03.2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
